



N° 27 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 26/08/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di agosto alle ore 18:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
VIDALE CLARA	Sindaco	X	
FERRARI MANUELE	Consigliere	X	
VIDALE ROSSELLA	Consigliere	X	
GAIER PATRIZA	Consigliere	X	
CECONI PAOLO	Consigliere	X	
GERIN ELIANA	Consigliere	X	
ROMANIN STEFANO	Consigliere	X	
CANTONE GIUSEPPE	Consigliere	X	
ROMANIN CRISTIANO	Consigliere	X	
DEL FABBRO FABIO	Consigliere	X	
ROMANIN SANDRA	Consigliere	X	
DE MASI GAETANA	Consigliere	X	
DI SOTTO MORENO	Consigliere	X	

13

0

Assume la presidenza Clara Vidale nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Raffaello Del Moro.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 29.04.2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto l'art. 14, comma 31 della L.R. 31.12.2012 n. 27 secondo cui gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio;

Visto il Decreto n. 10/G/2014 del 24.06.2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, con il quale è stato prorogato al 31 agosto 2014 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali della Regione;

Visto l'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, che istituisce l'imposta unica comunale che si compone, tra l'altro, anche della Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

Tenuto conto che in virtù della normativa citata al punto precedente, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione la Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che con proprie precedenti deliberazioni n. 23 e n. 24 sono stati approvati, rispettivamente, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2014 e relativa relazione ed il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) che disciplina, tra l'altro, anche la Tassa sui rifiuti (TARI);

Appurato che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158; criteri utilizzati anche per la TARES;

Constatato che tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest'ultima ripartizione viene realizzata in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte variabile tra i sei gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti specifici;

Considerato l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Precisato, con riferimento all'allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune di Forni Avoltri rientra nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 652, ultimi due periodi, della Legge n. 147/2013, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; e che al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3b, e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1b del medesimo allegato 1;

Tenuto conto in particolare delle disposizioni impartite dai comma dal 641 al 663, dall'art. 1, della Legge n. 147/2013;

Ritenuto di non avvalersi della possibilità di scostamento permessa dal comma 652, ultimi due periodi, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

Ritenuto di dover concedere la riduzione del 10% per cento sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che spesso le attività commerciali ed i pubblici esercizi nei nostri paesi svolgono una funzione prevalentemente sociale, in quanto unici punti di aggregazione e di riferimento per la popolazione e applicando criteri così come determinati a livello ministeriale ne risulterebbero un carico tributario, in particolare per le utenze non domestiche, insostenibili e iniquo proprio perché non corrispondente ad una reale e verosimile produzione di rifiuti in quanto si tratta, per i nostri territori, di realtà produttive o terziarie poco fiorenti, perché a servizio di un'utenza esigua;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra specificato e al fine di scongiurare ulteriori chiusure di attività indispensabili, che costituiscono il vero motore economico e sociale del Comune, di provvedere alla riduzione del 15% della tariffa di quelle utenze non domestiche, che hanno una tariffa complessiva (somma tra parte variabile e parte fissa) superiore a euro 5,00 (cinque/00), e precisamente:

- categoria 16: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie);
- categoria 17: bar, caffè, pasticceria;
- categoria 20: ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

Preso atto che la riduzione di cui al punto precedente è a carico del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);

Precisato che le entrate derivati dall'applicazione della tassa sui rifiuti copre integralmente i costi di gestione del servizio rifiuti che sono inseriti nello schema di bilancio 2014 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (Del fabbro Fabio, Di Sotto Moreno, Romanin Sandra e Toch Michele)

D E L I B E R A

1. di approvare l'articolazione tariffaria descritta in premessa della Tassa sui rifiuti (TARI), attuata in conformità alle disposizioni impartite del D.P.R. n. 158/1999;
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche come da allegato sub. "A" alla presente, dando atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dall'art. 45 del regolamento per la disciplina della Imposta unica comunale – Titolo 3 – Disciplina della Tassa sui rifiuti;
3. di fissare al 10% per cento la riduzione sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
4. di provvedere alla riduzione del 15% della tariffa di quelle utenze non domestiche, che hanno una tariffa complessiva (somma tra parte variabile e parte fissa) superiore a euro 5,00 (cinque/00), e precisamente:
 - categoria 16: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie);
 - categoria 17: bar, caffè, pasticceria;
 - categoria 20: ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
5. di prendere atto che la riduzione di cui al punto precedente è a carico del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);

6. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro e non oltre il 10 settembre 2014, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il prossimo 18 settembre;
7. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (Del fabbro Fabio, Di Sotto Moreno, Romanin Sandra e Toch Michele), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente